

XXXIX.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Sunto di Petizioni — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo — Dichiarazione del Senatore Duchoqué, relatore, sull'emendamento del Senatore Arnulfo all'articolo 6 — Sospensione degli articoli 6, 8 del progetto della Commissione e 7 del progetto ministeriale — Approvazione degli articoli 7, 9, 10 — Aggiunta all'articolo 11 del Senatore Arnulfo, appoggiata dai Senatori Pareto e Ricci Alberto, e combattuta in parte dai Senatori Duchoqué e Ministro delle Finanze — Emendamento del Senatore Cambray Digny — Istanza del Ministro delle Finanze per il rinvio degli emendamenti alla Commissione — Schiarimenti richiesti dal Senatore Pinelli, forniti dal Senatore Duchoqué — Rinvio dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti alla Commissione — Approvazione degli articoli 12, 13 e 14 — Emendamento all'articolo 15 del Senatore Arnulfo — Osservazioni sul medesimo del Senatore Pareto — Risposte del Senatore Duchoqué e del Ministro delle Finanze — Rinvio dell'articolo 15 e dell'emendamento alla Commissione — Approvazione degli articoli 16 al 20 — Osservazioni del Senatore Edoardo Castelli sull'articolo 21 — Proposte del Ministro delle Finanze inviate alla Commissione — Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Lo stesso legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3382. Filippo Spiguone di Gaeta, domanda il pagamento di arretrati per la cessione di alcuni stabili da lui fatta nel 1858 al Ministero della Guerra (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

N. 3383. Il cav. Antonio Crotti, ex-generale delle truppe parmensi, domanda che in vista di particolari circostanze comprovate da documenti che presenta, vengano riconosciuti i diritti che gli competono ad una adeguata pensione di riposo per i servizi da lui prestati.

**Presidente.** Si darà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge le lettere dei Senatori De Monte e Roucalle Francesco, colle quali il primo per motivi di salute, il secondo per affari chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER UNA TASSA GOVERNATIVA  
O DAZIO DI CONSUMO.

**Presidente.** Nella seduta di ieri la discussione si era portata fino all'art. 6 che nel progetto della Commissione si presenta come identico all'articolo 4 del progetto del Ministero.

Sopra questo articolo l'onorevole Senatore Arnulfo aveva fatto passare al banco della presidenza il seguente emendamento:

« Per le bestie macellate introdotte nei Comuni chiusi che sieno intiere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del pagato per la macellazione nei termini e modi che saranno determinati dal Regolamento ».

L'onorevole proponente si riservava poi, visto l'esito della votazione, d'indicare in qual sito si dovesse collocare questa proposta.

La Commissione si era riservata di prenderne cognizione e quindi esprimere il suo avviso nella seduta d'oggi.

Prego per conseguenza il sig. relatore di voler dire se fu esaminata, e qual sia in proposito l'opinione della Commissione.

Senatore **Duchoqué**. Alcuni della Commissione permanente di finanza si sono adunati, me inclusivo, in questa mattina con intervento dell'onorevole autore dell'emendamento, e del Direttore generale dell'amministrazione delegato dal signor Ministro.

La discussione è stata alquanto protratta, finchè la Commissione obbligata a trattare intorno ad altro progetto di legge, ha dovuto rimettere ad altro giorno una definitiva conclusione, tanto più che anco chi rappresentava l'amministrazione ha sentito il bisogno di assumere e comunicare ulteriori chiarimenti.

La cosa è rimasta a questo punto; e siccome non osta che si proceda innanzi nella discussione, lasciando sospeso l'articolo che esclusivamente si riferisce al modo della tassazione delle carni nei comuni aperti, così la Commissione pregherebbe il Senato di andare in questa sentenza, riservandosi nella prossima seduta di riprendere l'argomento che rimarrebbe riservato.

**Presidente**. Mi pare che oltre l'articolo del quale si ragiona ve ne siano ancora due altri, nei quali si fa espressa menzione del dazio sulle carni, che sarebbero l'articolo 8 del progetto della Commissione identico al 6 del Ministero, e l'articolo 7 del Ministero, di cui si chiede la soppressione.

Rimane a vedere se la Commissione intenderebbe che si passasse anche oltre su questi due articoli, e che si venisse immediatamente a discutere l'articolo 5, 7 del progetto della Commissione, quindi tutti gli articoli sino alla fine della legge, lasciando in sospeso solo gli articoli 6 e 8 del progetto della Commissione.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Precisamente, rimarrebbero sospesi.....

**Presidente**. Prendiamo la numerazione del progetto della Commissione.

Gli articoli 6 e 8 di questo, ed il 7 del Ministero di cui la Commissione propone la soppressione, rimarrebbero dunque sospesi.

Art. 7.

« Se nel comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo de' loro prodotti sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla

loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel comune, nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal regolamento.

« È permesso di tenere in deposito in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del comune. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 7 lo pongo ai voti. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 9.

« La riscossione delle tasse indicate agli art. 1 e 2 sarà fatta in seguito di dichiarazione del contribuente e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili.

« La riscossione dei dazi di consumo nei comuni aperti e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra, acque gazose, dovunque si eserciti, che dell'alcool, acquavite e liquori esercitata nei Comuni chiusi (art. 4), potrà farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.

« Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta ossia bolletta che sarà il solo documento valido a provar l'eseguito pagamento. »

Si ritiene che venga fatta la correzione indicata nel progetto della Commissione di sostituire il n. 7 al n. 4 nella designazione dell'articolo.

La discussione è aperta sull'art. 9.

Non domandandosi la parola si passa alla votazione. Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Art. 10.

« Per la tassa, per le multe e per le spese l'erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti. »

Chi approva l'art. 10 testè letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 11 (*Vedi infra*.)

Qui anche osservo che verrebbe a parlarsi dell'articolo 4 sul dazio delle carni...

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. È verissimo che qui si parla di dazio sulle carni, ma nella semplice relazione alla sopratassa che potrebbero imporre i Comuni. Lo che rimarrà sempre inalterato, qualunque sia la conclusione che si prenderà sull'emendamento proposto.

**Presidente**. Leggo l'articolo.

Art. 11.

« È data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle

bevande e sulle carui una tassa addizionale a quella governativa.

« I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili, e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse, ed altre di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati.

« Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati.

« Ai Comuni chiusi è inoltre fatta facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.

« Un decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa dei dazi di consumo e della tassa addizionale a quella governativa, che i Comuni possono imporsi. »

Senatore **Arnolfo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arnolfo**. Fu riconosciuto che l'attuazione della presente legge porterà una perturbazione nelle condizioni finanziarie dei Comuni.

Nelle disposizioni dell'articolo che è in discussione si riscontra un mezzo per provvedere a questo inconveniente e per un numero di Comuni potrà forse verificarsi che colla sovrainposta che le Comunità sono autorizzate di far al dazio governativo possono provvedere alle loro spese; ma non è men vero che vi saranno, e non pochi, Comuni i quali avendo giusto motivo di calcolare sull'entrate daziarie che avevano fin qui si sono impegnati in spese od ordinarie o straordinarie, alle quali non potrebbero più supplire applicando questa legge, ritenuto il *maximum* che sarà stabilito, inquanto che io presuppongo che tale *maximum* sarà determinato in misura uguale per tutte le Comunità dello Stato, sarà un *maximum* generale; ma questo *maximum* non sarà sufficiente per certe località per certi Comuni i quali, come dissi, sono vincolati da spese più gravi, più importanti di quello che possono produrre i redditi comunali comprese le sovrainposte sul dazio di consumo limitati dal *maximum*.

È quindi mestieri, se non altro transitoriamente, di autorizzare tali Comuni ad eccedere il *maximum* (in limiti tuttavia da determinarsi nella stessa concessione da farsi loro), quando manchino i mezzi per sopperire alle spese ordinarie, per pagare debiti scaduti, o per fare spese straordinarie, che abbiano un carattere di urgenza. Quando si verificano una o più di queste circostanze, parmi che non si possa negare ai Comuni la facoltà d'imporre se stessi, di accrescere la tassa di ciò che pagheranno allo Stato per dazio sulla consumazione onde provvedere, ripeto, almeno temporariamente, al modo di soddisfare ai loro bisogni.

Io non credo che questa proposta possa trovar degli ostacoli in quanto che è salvo il diritto del Governo, il dazio governativo è integro e non corre pregiudizio.

L'interesse di alcuni Comuni imperiosamente richie-

dendo di stabilire un'imposta di alcun che maggiore del *maximum* generale fissato per tutti i Comuni, mi pare che loro non si possa negare l'aumento, poichè la domanda emanerà dalla rappresentanza comunale, dai contribuenti che vogliono imporre se stessi in ragione dei bisogni e per inevitabile necessità; ben inteso che il Governo sia quegli che debba dare questa facoltà di sovrimporre eccedendo il *maximum*, e ad un tal fine circondarsi di tutti quei lumi e dei pareri che crederà necessari per riconoscere che vi sia vera necessità, ed inoltre stabilisca un altro *maximum* speciale, e se occorre dichiarare altresì che tale facoltà sarà limitata ad un tempo più o meno breve, secondo che le circostanze dei Comuni che faranno la domanda potranno richiedere, quindi proporrei a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Con decreto reale potranno i Comuni essere autorizzati, ove d'uopo temporariamente, ad eccedere il suindicato *maximum* nella misura da determinarsi nel caso di giustificata necessità: 1. per sopperire alle spese ordinarie; 2. per soddisfare ai debiti scaduti; 3. per provvedere a spese straordinarie urgenti. »

In questi limiti io credo sia una necessità l'autorizzare le Comunità ad eccedere il *maximum* nella misura da fissare coll'autorizzazione stessa.

**Presidente**. Il signor relatore ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Chiederei all'onorevole nostro Presidente che favorisca di farci passare l'emendamento.

**Presidente**. Darò lettura dell'emendamento proposto per domandare quindi se è appoggiato. Sarebbe un'aggiunta da farsi all'art. 11. (Vedi sopra.)

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Sento il bisogno di riassumere innanzi tutto le idee che determinarono la Commissione a dare il suo voto per l'articolo intorno al quale si propone oggi un emendamento.

La materia merita qualche distinzione. Si parla del *maximum* da stabilire con decreto reale per dazi di consumo comunali e per la tassa addizionale su quella governativa, che i Comuni possono imporsi.

**Presidente**. Scusi se l'interrompo. Se la Commissione non aderisce all'emendamento, allora sarà necessario prima di entrare nella discussione, che interroghi il Senato per vedere se è appoggiato, perchè se non lo fosse, sarebbero spese inutilmente le parole. Aderisce la Commissione?

Senatore **Duchoqué**. Potrebbe fare una concessione parziale su questo emendamento.

**Presidente**. Ma non lo accetta nella sua integrità?

Senatore **Duchoqué**. Nella integrità, no.

**Presidente**. Dunque interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Ho chiesto la parola per venire

ad appoggiare questo emendamento il quale credo sia la sola panacea, il solo modo d'impedire che moltissimi Comuni abbiano da soffrire le perturbazioni cagionate dalla presente legge, le quali possono essere gravissime. Con quest'emendamento, con questa facoltà data al Governo di permettere a certi Comuni di eccedere il massimo che sarà fissato in generale si verrebbe a compensare in parte queste perdite enormi che la tassa attuale va a portare loro, perchè se il massimo governativo fosse non molto alto, potrebbe accadere che per alcuni Comuni si dovrebbe diminuire la tassa attuale che si paga sul vino; in conseguenza vari Comuni, che ritraggono da questa tassa somme fortissime non ritrarrebbero più che piccola cosa. Così, per esempio, sarebbero loro sottratti dapprima i cinque franchi che vengono assorbiti dal Governo, di più sarebbe ridotta la sovrimposta ad una porzione minima; faccio il caso, so che in una sfera governativa si vorrebbe ridurre il massimo da imporre ad un quarto della tassa governativa. In questa supposizione, in una città ove ora si paghi otto franchi per ettolitro il vino e che grazie alla classificazione da adottarsi sia colpita del dazio erariale di cinque franchi, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che non potrebbe imporsi più di un franco e centesimi cinquanta, invece di 8 franchi che percepisce attualmente. Veda il Senato quanto tale differenza sopra una materia che è il primo delle risorse comunali debba portare di turbamento nelle finanze di quel municipio.

Vi sono infatti delle città che hanno preso degli impegni nella certezza di poter godere di questi introiti. Vi sono città che si trovano in condizioni di dover fare per l'avvenire tali miglioramenti resi necessari dalla civiltà e che non hanno finora potuto mandare ad effetto, perchè quelle città erano altre volte sotto Governi che in generale non permettevano loro di fare questi miglioramenti.

Il non ammettere dunque questo emendamento, signori, equivale per così dire, ad uccidere la vita comunale.

Io faccio ridettere anche al Senato, che l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo è vantaggioso in questo senso, che cainerà certi paesi dal peso del dazio sopra le farine, dazio il quale stato tolto, non dirò se provvidamente od improvidamente, ha in questi paesi cui accenno prodotto un effetto mirabile per riattaccarli alla nostra causa, e il rimetterlo ora incontrerà seriissime difficoltà e potrà produrre sconci politici di non lieve importanza.

Vede il Senato, che io accenno non alle provincie settentrionali ma alle meridionali in cui l'aver tolto il dazio di macino agevolò l'unione con noi, ed in cui forse farebbe cattivo senso il rimetterlo.

D'altronde questi Comuni sarebbero costretti a rimetterlo perchè non avendola la facoltà di eccedere di qualche cosa il *maximum* che si vorrebbe stabilire sulle bevande, saranno obbligati a rifarsi su altri generi.

I Comuni delle antiche provincie hanno molti debiti, molti impegni da soddisfare, i Comuni delle nuove provincie hanno molte migliorie da fare a cui non potrebbero addivenire senza questa facoltà di soprainporre le bevande.

Si vede dunque chiaramente che il restringere troppo anzi annullare la facoltà d'imporsi al di sopra del *maximum* da noi dimandata per i Comuni dà luogo a gravissime difficoltà, ed io supplico il Senato, se vuole che i Comuni vivano, di voler accettare l'emendamento del Senatore Arnulfo, il quale d'altronde rimette al Governo la facoltà di ponderare se le domande dei Comuni siano giuste, o no, e quindi di acconsentirvi quando le trovi consentanee alla ragione o di rifiutarvisi quando non le trovi tali.

**Ministro delle Finanze.** L'emendamento che l'onorevole Senatore Arnulfo ha presentato testè al Senato ha per mio avviso molta gravità.

Ma ad una sola parte di questo emendamento per avventura, e non a tutto tale gravità si riferisce, perchè bisogna distinguere due qualità di dazi: i dazi il cui prodotto è lasciato intieramente al Comune, ed i dazi sulle carni e sui vini, sui quali il Comune non ha altra facoltà, che di imporre una tassa addizionale. Anche pei dazi sui generi lasciati esclusivamente alle imposte comunali occorre procedere temperanti, e non lasciare sconfinata facoltà, e ciò dico specialmente rispetto ai cereali.

È mia opinione, che ho già sostenuta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, e ne ripeterei ove occorra qui le ragioni, che un modico diritto sui cereali come dazio consumo, non viola i principii della libertà interna, nè aggrava soverchiamente la condizione del minuto popolo, ma non vorrei però che questo dazio sui cereali potesse per circostanze speciali venir aggravato al di là di un certo limite.

Difficoltà non lieve poi s'avrebbe in pratica, perchè è evidente, che il Governo sarà chiamato a giudicare sovra ciascuna domanda di questi Comuni, e non mancheranno al certo al Comune ragioni od appigli per provare che gli faccia d'uopo, e sia conveniente oltrepassare quel limite massimo che il Governo avrebbe stabilito.

Nondimeno può ammettersi, che questa difficoltà potrebbe essere ovviata; ma prima di pronunziarmi categoricamente, chiederei di esaminare alquanto più minutamente e ponderatamente la proposta dell'onorevole proponente.

Ma quanto alla seconda parte della proposta, che mi sembra avere maggiore gravità, cioè quella che riguarda l'addizionale della tassa sopra i vini e sulle carni, io credo che se noi lasciamo la porta aperta noi metteremo il limite non più ai Comuni, ma lo metteremo al Governo, perchè essendo questi due dazi fra i più fruttuosi e di più facile percezione, non mancherebbero certo ai Comuni argomenti di chiedere di so-

vracaricare questi dazi con una tassa addizionale, anche al di là di ciò che sia conveniente.

Ora, o signori, mentre noi ci preoccupiamo, e ci preoccupiamo giustamente, dell'interesse e della buona amministrazione dei Comuni, non dobbiamo dimenticare l'interesse massimo dello Stato.

Quanto a me dichiaro, che quando ho fatto la proposta di questa tassa al Parlamento, non ho inteso coi calcoli e colle previsioni che vi faceva, di stabilire l'estremo limite di ciò che il Governo debba riscuotere.

Al contrario io sono profondamente convinto che collo svolgersi della ricchezza pubblica, il Governo potrà da questa tassa percepire molto più di quello che ora percepisce; e i Comuni stessi potranno ricavarne somme maggiori; ma se fin d'ora si dichiara, che ogni Comune possa chiedere facoltà di oltrepassare il *maximum* della tassa addizionale sopra le carni e sopra le bevande, noi, ripeto, apriremo una via che ci porterà fuor de' limiti da questa legge prefissi.

Ciò è assolutamente contrario all'interesse dello Stato, è assolutamente contrario a quella necessità che abbiamo di trovare anche in questo ramo d'imposta i mezzi di sopperire alla nostra situazione finanziaria.

Questa questione fu lungamente discussa alla Camera dei Deputati, ma ebbi la compiacenza di vedere, dopo la discussione larghissima che si fece su questa materia, la Camera dei Deputati persuadersi, che nell'interesse del tesoro non conveniva allargare di troppo il beneficio che ai Comuni si vuole concedere; pertanto io dichiaro che io quanto alla facoltà di oltrepassare il *maximum* della addizionale su le carni e le bevande, sono costretto a respingere il proposto emendamento.

Ma tornando alla parte che riguarda l'oltrepassare il *maximum* nei generi che sono di semplice spettanza dei Comuni, nè l'approvo nè la respingo; credo però convenga deferire per questo rispetto l'emendamento agli altri che si son proposti alla disamina della Commissione.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Ma anche qui è da tener conto della questione de' cereali, e dell'immensa faragine d'affari che noi porteremo per questo titolo all'amministrazione centrale. Si obietterà che il *maximum* potrebbe essere fissato dal Governo in limiti troppo ristretti, che non lasciassero ai Comuni mezzi sufficienti alle spese; ove ciò avvenisse, poiché il Governo fisserà il *maximum* con un decreto, questo sarebbe presto giudicato dal Parlamento, e secondo il giudizio di questo il Governo dovrebbe modificare la propria determinazione.

Stimo anzi opportuno avvertire, che negli articoli transitori, è dato agio di tempo ai Comuni a provvedere alle condizioni nuove che sorgano da questa legge con nuovi regolamenti e tariffe nuove.

Egli è dunque naturale che il Governo prima di venire alla determinazione di questo *maximum*, che non occorre subito, aspetti la proposta dei nuovi regola-

menti e delle tariffe che i Comuni, proporrebbero. È altresì naturale che quand'anche in alcune parti si dovesse restringere il dazio attuale, ciò non si farebbe che gradatamente, con quei temperamenti che non alterassero la buona amministrazione dei Comuni. Tutte queste cose debbono farsi e si faranno.

Debbesi però torre ogni incertezza sul punto di sapere se i Comuni abbiano per i loro bisogni piena balia di accrescere il dazio sopra la carne, e sopra le bevande, poiché, io lo ripeto, credo che questo sarebbe esiziale per la legge che discutiamo.

Nè si dica, che il Governo sarebbe sempre padrone ed arbitro; avvegnachè colla speranza di potere elevare il dazio sulle carni e sulle bevande i Comuni si determinerebbero a nuove spese, come se la facoltà vi fosse e si lascierebbe così al Governo il carico e l'odiosità di lottare continuamente con essi.

Quindi parmi si debba togliere ogni arbitrio ed ogni dubbiezza da questa legge, destinata a produrre al tesoro molto più di quello che oggi si presume; deesi chiudere ogni adito ad eccessi che danneggino il naturale sviluppo del prodotto governativo.

Senatore Ricci Alberto. Io credo che la questione sollevata dall'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo sia una questione prima di tutto di moralità, sia una questione, diremo così, di onestà pubblica.

I Comuni che hanno contratto dei debiti, devono continuare a pagarli, o devono dichiarare l'impossibilità di soddisfare agli oneri assunti?

Bisogna che il Ministero e la Commissione avvertano alla posizione differente dei Comuni delle provincie antiche, e delle altre provincie. I Comuni delle provincie antiche erano in possesso di questo dazio di consumo; sopra il reddito di questo dazio di consumo hanno contratto dei debiti per sopperire a spese, parte obbligatorie, parte necessarie, e tutte di un'utilità pubblica; in conseguenza si trovano molti di questi Comuni obbligati a pagare interessi che equivalgono perfino alla metà del loro reddito attuale.

Dal momento che si toglie la facoltà di accrescere l'imposta attuale sui vini e sulle carni, rimangono assolutamente impossibilitati a soddisfare a questi debiti; in conseguenza l'emendamento del Senatore Arnulfo, il quale non stabilisce un principio assoluto, ma lascia al giudizio del Ministero di considerare se le condizioni di questi Comuni siano veramente tali, da autorizzarli o momentaneamente, o anche per un più lungo spazio di tempo ad imporsi un maggior gravame, per soddisfare ai loro debiti, per continuare a pagare i loro creditori, mi pare questa una domanda ragionevole, conforme ai principii di onestà che hanno sempre regnato in questi paesi, e che il Governo non possa a meno di accettare questa posizione, cioè a dire di essere giudice, se effettivamente questi Comuni, che si trovano in condizioni speciali, debbano sottostare a maggiori carichi per continuare a soddisfare i loro debiti.

Il signor Ministro dice: impongano altri generi oltre quelli del vino e della carne.

Ma primieramente dirò che non trovo molto regolare di volere che i Comuni contraggano l'odiosità di gravare generi che fin adesso non sono stati imposti, per lasciare al Governo un margine più largo di gravare in avvenire il consumo delle carni e dei vini.

Ma secondariamente in parecchi Comuni, tolto il vino e la carne, gli altri generi non offrono una base sufficiente per dare all'Erario civico un reddito che equivalga ai suoi bisogni.

In conseguenza mi pare che il Ministero non possa ragionevolmente opporsi ad accettare questa facoltà che gli si vuole accordare, di autorizzare i Municipii a provvedere ai loro bisogni straordinari risultanti da impegni anteriori. La condizione dei Comuni delle provincie antiche è diversa, lo ripeto. Essi possedevano questi dazi, sui quali hanno contratto dei debiti; ora il Governo trovò per le sue buone ragioni d'impossessarsi della miglior parte del loro prodotto; ma non impedisca almeno che i medesimi possano imporsi su più larga base per far onore ai loro impegni.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Arnulfo.

**Senatore Arnulfo.** L'onorevole signor Ministro si mostrò arrendevole a consentire occorrendo, salvo ulterior esame piuttosto sulla forma che sulla sostanza, all'aumento del *maximum* sopra tutta la materia tassabile, che non è carne o vino; io spero di poterlo persuadere che i timori e gli ostacoli da esso manifestati e che lo preoccupano, assolutamente non sussistono, o possono compiutamente evitarsi.

In primo luogo l'onorevolissimo signor Ministro dice: io temo che venga aggravato il dazio sui cereali, e mentre, egli soggiunge, io penso che questo dazio possa senza inconvenienti essere stabilito, non vorrei che fosse portato troppo oltre, il che potrebbero fare i Comuni, se si autorizzano ad eccedere il *maximum*.

Io convengo col signor Ministro che ciò si debba evitare, ma è infondato il timore d'eccesso, ove si ponga mente che col mio emendamento tutto è subordinato ad un Decreto Reale.

Quando il Ministero vedrà che un Comune chieda di eccedere la misura sopra questo genere egli ne negherà la facoltà.

Un secondo obbietto lo deriva il Ministro dal *procedimento*; egli dice: saranno infinite le domande che verranno dai Comuni fatte, e vi sarà troppo imbarazzo a darvi esecuzione. Io comincerei dal credere che non tutti i Comuni faranno tale domanda, perchè saranno abbastanza previdenti per calcolare se vi sia probabilità che sia accolta, tutt'al più che si adottino le basi che ho proposte, che limitano i casi nei quali si possa fare ed accordare l'aumento, vale a dire se manchi il mezzo di sopperire a spese ordinarie, se vi siano debiti che si debbano pagare perchè scaduti, o vi siano opere straordinarie urgenti da eseguire.

Dico dunque che le domande non saranno troppo numerose; ma quando pure lo fossero, per poter giudicare con maggiore cognizione di causa, se si debbano accogliere o rifiutare, il Ministero ha molti mezzi di cui può valersi, e non li indico salvo che per dimostrare che con molta facilità si può provvedere alle emergenze, quand'anche molte fossero le domande, perchè vi sono in tutte le provincie le deputazioni provinciali, che per propria istituzione sono tutrici dei Comuni, e per conseguenza richiedendo il loro voto senza troppo lavoro e difficoltà s'eliminaranno quelle che non abbiano plausibilità.

Ha ancora il signor Ministro delle Finanze il Consiglio di Stato; ma supponendo pure che fosse sopraccarico di lavoro, da non poterlisi ancora aggiungere questo, il Governo ha la facoltà di creare Commissioni apposite, incaricate di dare un voto sopra tali pratiche.

Il signor Ministro ed il signor relatore ricordano sicuramente che furono nel passato anno create due Commissioni incaricate di dar pareri sopra oggetti ben più numerosi di quanto lo possano essere le domande dei Comuni; alludo a quella sul cumulo degli impieghi, ed all'altra sulle aspettative.

In una parola, la difficoltà di spedire il lavoro non fu mai e non deve essere d'ostacolo per adottare disposizioni legislative giuste e necessarie.

Un argomento più grave lo desume il signor Ministro delle Finanze da un altro punto di vista, dal punto di vista finanziario.

Ed io convengo con lui che egli si debba molto preoccupare delle finanze, ma dico ad un tempo che può far scomparire ogni suo timore al riguardo, adottando il mio emendamento, nel quale non a caso ho detto che *ove d'uopo si accordi temporariamente* di eccedere il *maximum*, e si determini la durata della concessione nello stesso Decreto.

Ora io dico che se un Comune chiederà di eccedere il *maximum* per più anni, è in facoltà del Ministero di accordarlo per uno o più, secondo che crederà che egli per uno o due anni non avrà bisogno di chiedere l'aumento delle tariffe del dazio di consumo governativo, aumento che manifesta il proposito di domandare col tempo; è adunque in suo potere di prevenire, di evitare qualsiasi ostacolo al riguardo, ostacolo poi che in ogni caso scomparirà sempre quando con legge si aumentasse la tariffa del dazio governativo; di ciò noi abbiamo un esempio in questa medesima legge che discutiamo.

I Comuni imponevano fin qui molte tasse di consumo a loro vantaggio, le quali ora vengono dal Governo prese.

Ora i Comuni, autorizzati dal Governo diedero in appalto i loro dazi, e sonvi contratti duraturi per anni; tuttavia questa legge li fa cessare, li risolve.

Quindi quando vi sia una necessità finanziaria, il supremo interesse dello Stato richiedendo imperiosa-

mente che si aumentino le tariffe del dazio sulle carni e sul vino, allora le concessioni ai Comuni fatte sono in scadenza e cesseranno, e l'inconveniente non esiste, o se per avventura il Governo ha fatto concessioni per un periodo un po' lungo, è evidente che col promulgarsi della legge da farsi, che aumenterebbe la tariffa, ogni concessione ai Comuni si potrebbe con essa far cessare.

Ciò posto il timore che affacciava il signor Ministro, ben ponderando la cosa, e tenendo conto dei termini in cui è il mio emendamento concepito, scompare perchè, ripeto, è in facoltà del Ministro di limitare le concessioni, e d'altronde si potranno far cessare per legge, quando si riconoscesse possibile, senza gravare troppo i cittadini, d'elevare le tariffe.

Il sig. Ministro delle Finanze disse ancora: Avrò cura che il *maximum* di cui all'art. 11 sia abbastanza elevato, onde riesca sufficiente per i Comuni, ma il Senato comprende che da queste parole non si può dedurre quale sarà il risultato perchè è questione di criterio; uno lo crederà troppo elevato, un altro lo crederà meno: si soggiunge: si prenderanno norme dai bilanci comunali; ma giova osservare che siccome si tratta di fissare un *maximum* generale dal risultato dei bilanci, si formeranno forse delle medie. Ma tutti quei Comuni i quali hanno delle passività e delle spese ordinarie per le quali il prodotto dei dazi determinati dalle medie non basta, riuscirebbe loro impossibile di far fronte a tali loro bisogni se non si accorda di eccedere il *maximum* determinato dalla media.

D'altronde qualora si accordasse a tutti un *maximum* piuttosto elevato può essere causa di danno per alcuni Comuni; è meglio che il *maximum* non sia troppo alto affinchè non se ne abusi per caricare i contribuenti al solo scopo di fare spese che non siano della natura di quelle che ho enunciate nel mio emendamento, ed è preferibile che per disposizioni speciali s'accordi di eccedere a quei soli Comuni che trovinsi nelle circostanze previste dalla mia proposta.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Senatore **Arnolfo**. Parmi per conseguenza che gli ostacoli temuti ed affacciati scompaiano a fronte dell'emendamento proposto, se ben si consideri il tenore e lo spirito del medesimo; giacchè non fu mio intendimento, proponendolo, di recar pregiudizio alle finanze, nè di impedire che si facciano in avvenire quei cambiamenti di tariffe che le circostanze potessero richiedere, ma fu mio proposito di fare in modo che quei Comuni i quali, affidati alla legge vigente, hanno contratto debiti, hanno delle obbligazioni da soddisfare, spese ordinarie cui debbono sopperire, non vengano posti nell'assoluta impossibilità di adempiere ai loro impegni. Non fu mio intendimento che il permesso di eccedere il *maximum* debba avere una durata illimitata; nè che sia in facoltà dei Comuni di fare liberamente ciò che più loro talenta, ma bensì che le concessioni sieno più temporarie che durature, e che tutto

dipenda dal Decreto Reale, in quanto che questo Decreto non emanerà, salvo quando sia ben giustificata la necessità limitata ai casi indicati.

Per conseguenza spero che il signor Ministro delle Finanze vedrà che il mio emendamento ha lo scopo unico di fare il vantaggio dei Comuni senza pregiudizio del Governo.

Quindi credo che il Senato ed il Ministro vorranno accettarlo.

**Presidente**. La parola spetta al signor Senatore **Parato**.

Senatore **Parato**. Il signor Ministro diceva che avrebbe desiderato che le imposte sulle granaglie non fossero molto elevate. Il modo con cui può impedire questo gravissimo inconveniente è quello di adottare l'emendamento che è stato proposto; perchè allora invece di caricare sulle granaglie per sopperire alla deficienza dei Comuni, si aggiungerà una piccola cosa sul vino, il quale non è di primissima necessità e può produrre una maggiore quantità di danaro, che non produrrebbe l'aumento che si vorrebbe fare su altre materie.

Mi ha stupito poi sentire a dire dal signor Ministro che esso si cura soltanto degli interessi del tesoro; ma l'interesse dello Stato non sta nel prendere solo i danari, ma sta nel curare anche la prosperità dei singoli membri dello Stato, i quali se saranno più ricchi daranno di più, mentre altrimenti daranno di meno.

Il Ministro delle Finanze è vero che deve curare l'interesse del tesoro, ma deve anche essere il ministro della prosperità del paese.

Ora la prosperità del paese componendosi non solo della prosperità generale, ma della prosperità anche delle singole parti, così è ufficio pure del Ministro di curare la prosperità dei Comuni che formano la Stato.

**Presidente**. La parola è al Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray-Digny**. L'argomento principale addotto a sostegno dell'emendamento dell'onorevole Senatore **Arnolfo**, parmi sia stato l'interesse di alcuni dei principali Comuni del Regno, i quali per effetto di questo progetto di legge perderebbero una parte importante delle loro risorse.

Mi sembra che si potrebbe conciliare la vertenza attuale, introducendo un emendamento nelle disposizioni transitorie di questo progetto di legge; emendamento che io mi riserverei di proporre d'accordo, se così si crede, col signor Senatore **Arnolfo**, esso tenderebbe a facilitare ai Comuni, che sono i più danneggiati, il modo di ottenere dal Governo per un dato tempo la facoltà di oltrepassare il *maximum*. Questa concessione dovrebbe essere, come dissi, transitoria e limitata ad un determinato numero di Comuni che vengono a perdere per questa legge una parte delle loro risorse.

Spero che il signor Ministro delle Finanze in questi termini non sarà lontano d'accettarlo.

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Signori, quando noi parliamo di Stato, di Provincie, di Comuni e d'imposte che essi levano, non dobbiamo mai dimenticare che in fondo la persona che paga è una, e se sono tre quelle che levano le imposte, tutte e tre però le levano sopra un solo e identico ente.

Quindi quando noi consideriamo la situazione dello Stato, quella delle Provincie e quella dei Comuni, bisogna che noi contemperiamo le cose in modo che l'uno non venga a togliere il margine dall'altro; e naturalmente lo Stato, come quello che ha gli interessi più grandi, quello cioè della difesa, della sorveglianza, della tutela e dell'adempimento della giustizia sociale, deve sino un certo punto almeno, essere il giudice della misura entro cui gli altri enti possano e debbano stabilire le loro spese.

Io dico questo perchè una delle cose che io tengo dall'emendamento qual era proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, si è che ne venga una speranza, una aspettativa nei Comuni, che diventi alla sua volta un incitamento a spendere.

Io credo che non solo è necessario che lo Stato rientri al più presto possibile in una condizione normale di finanza, ma credo che anche le Provincie ed i Comuni debbano rientrare in questa condizione normale dalla quale hanno tendenze potentissime ad allontanarsi.

Io potrei invocare il testimonio di alcuni onorevoli Senatori qui presenti, i quali hanno potuto vedere, come col concetto di avere dei sussidii, per esempio dalla cassa dei depositi e prestiti, certi Comuni si siano slanciati nella creazione di debiti, abbiano acquistate azioni di ferrovie, si siano messi insomma in una strada la quale tende ad aggravare soverchiamente il contribuente, e a togliere al Governo quel margine su cui fonda i propri calcoli.

Quindi è che io persisto nel mio concetto, che come disposizione stabile, rispetto a' due rami su quali il Governo pone la tassa non si possa lasciare facoltà di eccedere il *maximum* nella addizionale.

Quando poi veniamo alla questione di misura transitoria, quando mi si parla d'impegni già assunti ed ai quali si tratta di dover far fronte, io non ho niente a ridire.

Anzi ho detto già che nel fissare questo *maximum*, sarebbero occorsi dei temperamenti; che non si poteva ad un tratto discendere, in certi luoghi, dalla tariffa attuale a quella che dovrà essere la normale.

Io ho citato l'altro giorno qualche esempio di Comuni dove la tassa sui buoi, per esempio, attualmente è più che doppia di quella che il Governo intende stabilire.

Io non credo che il *maximum* della tassa sulle carni e sui vini debba essere permanentemente, quale è stabilita nella tariffa che abbiamo dinanzi. Ma se vi è la possibilità di allargarsi oltre quel limite nell'avve-

nire, credo che il primo a trar profitto di questa possibilità debba essere il Governo.

Ad ogni modo io non sarei alieno da qualche temperamento; e perciò non avrei difficoltà, non dico ad accettare la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, perchè così d'improvviso non saprei risolvermi, ma bensì di studiarla col proposito di trovare una formula, che possa convenire nella risoluzione tanto all'interesse del Governo, quanto a quello dei Comuni.

Per conseguenza pregherei gli onorevoli preopinanti di voler rimandare alla Commissione i loro emendamenti, coll'avvertenza che non potrei assolutamente accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo per quanto riguarda l'oltrepassare il *maximum* della addizionale sui due articoli di spettanza principalmente governativa.

Per quanto concerne il trapasso transitorio per gli altri generi, che sono puramente di competenza comunale, assumo l'impegno di studiare questa materia e di riferire nella prima tornata d'accordo colla Commissione; ma in questo momento non potrei pronunziarmi, perchè così d'improvviso potrei accettare una cosa, che pregiudicasse all'economia generale della legge.

**Senatore Arnulfo.** Domando la parola.

**Presidente.** Come proponente ha la parola il Senatore Arnulfo. Secondo l'uso del Senato il proponente d'un emendamento ha la facoltà di parlare anche oltre i termini rigorosi del Regolamento.

**Senatore Arnulfo.** Farò notare che i termini col quale è concepito il mio emendamento alludono più al transitorio che al definitivo, in quanto che ivi si dice che potranno i Comuni essere autorizzati, ove d'uopo, temporariamente. Da ciò ne deriva che nulla si oppone a che si porti questa disposizione fra le transitorie. Quindi sono ben contento che la Commissione ed il signor Ministro si occupino del mio emendamento e di quello che fosse proposto dall'onorevole Cambray-Digny, affinchè si possa concretare una disposizione, la quale, purchè risponda allo scopo che ho manifestato, sarò ben lieto di accettare, quindi non solo aderisco, ma prego il signor Ministro e la Commissione acciòchè vogliano esaminare gli emendamenti per poscia riferirne al Senato. Ripeto che ho procurato di formulare l'emendamento in modo che togliesse l'idea di una disposizione per sempre continuativa, ma da durare soltanto finchè durerà la necessità.

Ho già detto che, a seconda dell'aggiunta da me proposta, avrà il Ministro il diritto di limitare ad uno o più anni la concessione di eccedere il *maximum*; quindi è evidente che ebbi presente che debba cessare, ben lungi che io proponga un cambiamento radicale alla legge in tal punto.

**Presidente.** Pare che il signor Ministro proponeva il rinvio alla Commissione anche dell'emendamento del signor Senatore Cambray-Digny che finora però non lo ha formulato.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Sarebbe questo il tenore del mio emendamento.

« Per la durata di un quinquennio è fatta facoltà ai Comuni i quali, per effetto di questa legge, soffrono una diminuzione di risorse, di chiedere l'autorizzazione di oltrepassare il *maximum* di che all'articolo 11, la quale potrà essere accordata con Decreto Reale. »

**Presidente.** Prima di tutto interrogo la Commissione onde sapere se aderisce al rinvio del quale si tratta.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Dopo le dichiarazioni fatte dal signor Ministro, la Commissione non ha difficoltà di aderire.

**Presidente.** Dunque, se nessuno si oppone, e se non si domanda la parola, consulterò il Senato se aderisce al rinvio alla Commissione di finanza dell'emendamento del signor Senatore Arnulfo, già appoggiato, e di quello proposto dal signor Senatore Cambray-Digny.

Questo non è ancora appoggiato; ma, siccome si tratta di un esame preventivo affatto preliminare e generico, non credo necessario di chiedere se sia appoggiato, e mi riservo perciò quando venisse a prendersi espressamente in esame dal Senato, di ciò fare.

Senatore **Pinelli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Pinelli.** Poichè si tratta di rinvio alla Commissione dell'art 11 io mi permetterò di domandare uno schiarimento, se cioè all'alinea che comincia ai Comuni chiusi, quella facoltà che quivi è fatta tassativamente ai Comuni chiusi di imporre dazio di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge, e che verrebbe per conseguenza anche ad abbracciar le carni, sia da concedersi ai Comuni aperti. Il motivo pel quale si dà questa facoltà di imporre la vendita al minuto ai Comuni chiusi, sembra essere quello che nei Comuni chiusi il dazio erariale sulle carni si paga all'introduzione; quindi se vi fosse stato un altro modo d'imporre un dazio non poteva essere che l'aumento di un dazio in aggiunta al dazio Governativo di cui si parla nel 1° alinea sulle vendite al minuto.

Nei Comuni aperti ricorrendo all'art. 6 si vede che il dazio sulle carni si deve percepire sulla macellazione. Io domando se non sarebbe egualmente da darsi facoltà ai Comuni aperti d'imporre un dazio addizionale sulla macellazione oppure un dazio sulle vendite al minuto come non è fatta facoltà ai Comuni chiusi.

Il senso della mia osservazione consiste nel domandare per qual motivo quello che è concesso ai Comuni chiusi non lo sia parimenti ai Comuni aperti. E osservo che vi sarebbe tanto più motivo di concedere questa facoltà, perchè il dazio che si paga sulla macellazione nei Comuni aperti non esclude che possano venire anche delle carni di fuori macellate che possano poi vendersi al minuto. Come va dunque che in

questo caso non sarà lecito ai Comuni, tuttochè aperti, di imporre questa sorte di dazio?

È un semplice dubbio che sottopongo ai lumi della Commissione che sicuramente avrà avuto campo di formarsi un'opinione a questo riguardo.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Tenendomi ai termini in cui ora è il progetto e indipendentemente da quella modificazione che per avventura potesse aver in seguito all'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo, rispondo che la tassa che s'impone dal Governo sulle carni come non ha per base la vendita al minuto, così non potrebbe esser dato ai Comuni il diritto di un addizionale a tassa che la legge non impone su quella vendita.

La facoltà della sopratassa sulle carni non può essere che sulla introduzione nei Comuni chiusi e quanto ai Comuni aperti non può essere che sulla macellazione, tranne il caso che all'articolo che è stato riservato, si facesse intorno a ciò alcuna modificazione.

Ciò quanto alle carni, non so se il dubbio dell'onorevole preopinante investa anche la sopratassa sulle bevande.

Senatore **Pinelli.** Il mio dubbio è ristretto alle carni di cui si parla nell'articolo.

**Presidente.** La discussione non avendo altro seguito interrogo il Senato se voglia ammettere il rinvio alla Commissione dell'esame di questo articolo cumulativamente all'emendamento del Senatore Arnulfo, già appoggiato, e di quello del Senatore Cambray-Digny semplicemente annunziato.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 12.

Art. 12.

« Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure per i privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, iquali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 13.

« Le tasse a pro dello Stato imposte dalla presente legge sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni.

« La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e degli addizionali nei Comuni aperti si farà anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi. »

(Approvato.)

Art. 14.

« È concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuo-

tere, per mezzo di agenti proprii, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sarà diviso in parti eguali fra il Governo ed i Comuni.

« Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo e i Comuni possono fare degli appalti. »  
(Approvato.)

Art. 15.

« La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda, ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento. In questo caso sarà lecito ai Comuni stessi variare le tariffe, e dovranno sempre provvedere perchè la somma dovuta allo Stato sia prelevata, mediante tassa, sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.

« Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente legge per uva, mosto, o vino innesso in un Comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento di cui è parola nell'articolo 17.

« Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo, i Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate per gli effetti della presente legge a quelle degli agenti governativi. »

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Arnulfo già iscritto per parlare.

Senatore Arnulfo. Non parlo che sulla prima parte di quest'articolo.

Se ben lo comprendo, esso dispone che i Comuni possano rendersi appaltatori dei dazi che spettano al Governo; e ciò è giusto. Già dissi ieri e riconosco di nuovo oggi, che è nell'interesse delle finanze che tali dazi, non siano riscossi da agenti governativi, essendo tale mezzo di riscossione troppo dispendioso.

Ma quando si verifica il caso dell'appalto ai Comuni, vi è una disposizione nell'articolo, che or ora leggerò, la quale mi pare non debba mantenersi, ed è questa.

« In questo caso (cioè, che i Comuni s'incarichino di pagare la tassa governativa alle finanze) sarà lecito ai Comuni stessi, variare le tariffe, e dovranno sempre provvedere perchè la somma dovuta allo Stato sia prelevata mediante tassa, sopra gli oggetti, dalla presente legge riservati al Governo. »

Circa alla seconda parte, non ho obiezioni da fare, ma ho difficoltà nell'ammettere il « sarà lecito ai Comuni variare le tariffe. »

Io dissi che i Comuni in questa parte diventano appaltatori, poichè o s'incarichi di pagare la tassa governativa un Corpo morale, od un individuo, la cosa non cambia.

Ciò posto è da ricordare che la legge attuale è legge d'imposta e quando si fanno leggi di tale natura si hanno tutti i riguardi per non aggravare oltre misura i contribuenti e di proporcionarla agli oggetti che essa colpisce.

Quindi determinandosi nella tabella A di questa legge, per esempio che il vino debba pagare 5 lire l'ettolitro, vogliamo che non se ne possa far pagare 10; che un bue tassato 30 lire non debba pagarne 50 per volontà di chicchessia, essendo legge anche la tariffa, anzi costituendone essa la parte principale.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Senatore Arnulfo. Epperò se l'articolo si lascia qual è, evidentemente i Comuni, quando si obblighino di pagare alle finanze il dazio governativo avrebbero facoltà di cambiare le tariffe, tanto in più che in meno, poichè si dice genericamente *cambiare le tariffe*.

Ora *cambiare le tariffe* vuol dire *cambiare l'imposta*, quindi la votazione, che si farà da noi della tabella che contiene la tariffa riescirebbe compiutamente inutile, perchè è in facoltà dei Comuni di cambiarla purchè paghino allo Stato il rilevare del dazio, il quale dovendo necessariamente essere ragguagliato al consumo, prendendo per base la tariffa fissata per legge, ne nascerebbe questo sconcio, cioè, che pagando per ipotesi L. 10jm. allo Stato, ne potrebbero percepire 20jm. per ciò solo che non è lo Stato che riscuote direttamente il dazio, ma lo cede al Comune onde a sua vece lo esiga.

Cambiandosi dai Comuni la tariffa si viene ad eccedere, semprechè si vuole, quel *maximum* di cui ebbimo a parlare or ora.

È inutile che si dica alle comunità, non potrete aumentare il *maximum* colla sovrainposta a titolo di dazio comunale, quando loro si accorda il diritto di aumentare le tariffe governative. Se cambio la tariffa governativa, cosa importa a me, Comune, di non poter eccedere il *maximum*? se invece di 5 lire per ettolitro di vino ne posso far pagare 10, a me non importa che non mi si lasci imporre che una lira sopra lo stesso ettolitro per tassa comunale.

Per queste ragioni, io credo, che quest'inciso *Sarà lecito ai Comuni stessi variare le tariffe* debba essere tolto.

Quindi ne propongo la soppressione, pronto a recedere da questa proposta tuttavolta che mi si dimostrerà che i Comuni coll'alterare le tariffe non violano la legge che le determina, e che non possono valersi di questo mezzo per rendere compiutamente illusorio l'articolo che abbiamo testè votato che è l'11 relativo al *maximum*.

Presidente. Quando si propone la soppressione è lo stesso che appellare allo esperimento del voto che si

farà sull'articolo, e così quelli che saranno del parere del preopinante voteranno contro.

Il signor Senatore Pareto ha la parola.

Senatore Pareto. Mi propongo di parlare particolarmente sulla seconda parte, avrei avuto anche intenzione di parlare sulla prima parte, cioè sulla contraddizione che vi è in questo articolo, con quello in cui il Ministro domanda di fissare un massimo alla soprattassa che potranno imporre i Comuni, ma siccome se l'articolo passava come è scritto avrei ottenuto il mio intento, così per calcolo tralascio di farvi sopra parola.

È dunque solo della seconda parte ch'io voglio, come diceva, occuparmi.

Parlo cioè della restituzione di dazio, e a questo proposito pregherò il signor Ministro a voler osservare a quali inconvenienti si può andar incontro con questo obbligo di restituire il dazio alla sortita delle bevande che si saranno dichiarate importate; perchè si introdurranno forse quantità di non grande entità e si esporteranno invece quantità molto maggiori, ovvero anche merci fittizie invece delle reali introdotte, ed il Governo ed il Comune vi dovranno aggiungere del proprio; per esempio saranno entrati 10 ettolitri dovranno pagare per 20 esportati, e così la quota di introito a vere di essere positiva diventerà negativa.

Non faccio una proposta, ma solo ho voluto fare osservare al Governo, a proposito di questo alinea, quali inconvenienti può produrre la misura ivi accennata, e mi par che a vere di ammettere questa restituzione, sarebbe forse meglio di autorizzare soltanto il deposito fittizio, o il deposito reale, perchè parmi che desso non dia luogo a trasformazioni e frodi e con ciò si eviterebbero danni gravissimi al tesoro ed ai Comuni.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Duchoquè, Relatore. Parlo della prima parte dell'articolo.

Questa prima parte, scritta evidentemente per fare una facilità ai Comuni, non può intendersi come derogatoria del *maximum*, che non dovrebbe mai oltrepassarsi.

Bisogna ritenere che la prescrizione del *maximum* non si fa nell'interesse comunale; ma esclusivamente nell'interesse della finanza, ond'è che la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo, appunto perchè è tutta nell'interesse dei Comuni, non può derogare al *maximum* voluto nell'interesse finanziario.

Per meglio rendere il mio concetto suppongo che trattisi di un Comune di ultima classe il quale voglia profittare della facilità data colla prima parte dell'articolo.

La tariffa per l'ultima classe dei Comuni stabilisce il dazio governativo per vino in lire 2 50 l'ettolitro. Supponiamo altresì che il *maximum* dal Ministero stabilito a cui possa farsi salire il dazio colla soprattassa comunale, sia di 5 franchi. Potrà il Comune mutare la tariffa fissando la tassa al disotto di 2 50, ma non

la potrà oltrepassare di 5, perchè, ripeto, il *maximum* è esclusivamente nell'interesse della finanza.

Questo è lo schiarimento che do all'onorevole Senatore Arnulfo; dietro questo schiarimento io non so se egli abbia ragione d'insistere sulla soppressione dell'inciso da lui indicato, e pel quale non si volle nel progetto far altro che dare facoltà ai Comuni di trattare diversamente dalle tariffe della legge il dazio sopra i due generi sottoposti a tassa governativa, in modo però che non venisse sorpassato il *maximum* che è un termine insuperabile.

Vengo all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Pareto, intorno alla seconda parte dell'articolo. Converrà che questa seconda parte potrebbe essere sacrificata come tale che può dar luogo ad alcune difficoltà amministrative, forse però non tante quante sembra temerne l'opponente quando si pensi che questa disposizione è per il solo caso in cui il Governo abbia fatto l'abbonamento coi Comuni.

Il Governo allora è disinteressato, e quindi quelle difficoltà che per me sarebbero grandissime se la gestione del dazio si facesse direttamente dal Governo, anco quando l'accordo coi Comuni fosse limitato al *maximum* garantito da essi, non saranno gravi nel caso di abbonamento. Anco questa seconda parte dell'articolo fu introdotta nel progetto col fine di secondare le condizioni d'alcune località.

Presidente. Il Presidente del Consiglio ha la parola.

Presidente del Consiglio. Aggiungerò alcune poche parole a quanto ha detto testè l'onorevole Relatore. Veramente fu sempre inteso, che le variazioni lecite ai Comuni devano sempre rimaner nei limiti del *maximum* stabilito dal Decreto Reale; quindi per questa parte parmi non ben si apponga l'onorevole Senatore Pareto.

L'osservazione che alcuni fecero, era in favore di tutti quei Comuni, i quali non avessero messa l'addizionale alla tassa governativa; e dicevano: noi per avventura nulla aggiungeremo alla tassa governativa ma stretti dalla necessità ad aggravare anche su questa la mano, crediamo che alla condizione del paese risponda meglio aggravare un poco di più il vino, per esempio, e sollevare la carne o viceversa.

Ciò sia pure, ma sempre entro quel limite generale, onde l'aggravamento che avrebbero fatto per ottenere il provento che debbono pagare al Governo influirà sulla possibilità della tassa addizionale che essi vi avrebbero aggiunto.

Questo almeno fu il senso col quale fu interpretata e proposta la cosa alla Camera dei Deputati.

Quanto alla seconda parte dell'articolo, mi troverei molto imbarazzato a combattere l'onorevole preopinante che ne propone la soppressione, inquanto che io stesso alla Camera dei Deputati fui contrario alla giunta di questo alinea: fu lungamente dibattuta la cosa, fu dibattuta soprattutto nell'interesse di alcuni paesi i quali raccol-

gono una grande quantità di uva per riesportarla; si disse che in certi paesi vinicoli si faceva il vino, non già nelle campagne dove è la produzione dell'uva, ma si faceva nella città in cui l'uva era introdotta in quantità di gran lunga superiori a quelle che erano richieste al vero consumo della città stessa, ma che poi il vino era riesportato.

Io opinava, che essendo detto nella legge che il deposito e il transito sono permessi, si potessero nel regolamento introdurre tali clausole e temperamenti da evitare l'inconveniente che si temeva, e aggiungeva di più che lo si poteva poi evitare sempre che il Comune facesse l'abbuonamento, perchè siccome l'abbuonamento sarebbe fatto sopra la base di una media proporzionale di consumo, il Comune avrebbe potuto per conseguenza trovare egli il modo di ovviare l'inconveniente temuto. Non ostante questa dichiarazione, i sostenitori dell'industria vinicola, che annettevano immensa importanza a questo paragrafo, ebbero la maggioranza della Camera dei Deputati.

Io ho accennate le ragioni le quali inducono la maggioranza della Camera ad introdurre come emendamento questo secondo paragrafo; io non dico di più, perchè avendo combattuto l'emendamento nell'altro ramo del Parlamento sarei molto male avisato a sostenerlo avanti al Senato.

**Presidente.** La parola è al Senatore Arnulfo.

**Senatore Arnulfo.** Le dichiarazioni fatte testè dall'onorevole signor Ministro provano che mal non m'apposi quando ho sollevata la difficoltà relativa al cambiamento delle tariffe, poichè dichiarò essere suo intendimento che i Comuni possono cambiarle, diminuendo, per esempio, quella delle carni ed accrescendo quella del vino, e viceversa. Io credo che questo sistema sia completamente contrario ai principii che regolano la legislazione daziaria: la legislazione daziaria colpisce di una determinata tassa un genere, e vuole che sia quel genere che lo paghi e non un altro a sua vece. Quando si dice: si pagheranno 5 lire per ettolitro, è perchè si crede che 5 lire non sono troppo onerose, sono proporzionali; quando si dice: si pagheranno 30 lire per un manzo, è perchè si riconosce proporzionata tale tassa al valore, alla natura dell'oggetto cui si applica. Ma se si invertono le tasse, se si dice: il vino pagherà lire 10 e il manzo ne pagherà 15, io credo che la base, l'economia della legge, che sta nella tariffa, è scomparsa compiutamente.

È inutile che la legge si faccia se i Comuni la possono cambiare per effetto di loro volontà, perciò solo che essi e non privati cittadini si assumono di pagare il dazio allo Stato.

L'onorevole relatore della Commissione dice, che così si fece per facilitare i Comuni, ma la facilitazione di questo genere è un po' troppo ampia, poichè sconvolge la legge, vi deroga.

Ma quando pure ciò fosse, sarebbe sempre mestieri di meglio spiegare l'articolo, poichè *variare la tariffa*

è cosa troppo generica, il che è giustificato dalle spiegazioni che si diedero or ora, senza delle quali la legge ha un significato più ampio, o sarebbe nell'attuaria applicato così. Dice inoltre il signor Ministro: fu sempre intenzione che il *maximum* sia rispettato quand'anche si cambino le tariffe, vale a dire, per esempio: devono pagarsi lire 2 50 per un ettolitro di vino, nei Comuni della 5. classe si fisserà il *maximum* di lire 5 per sovratassa del Comune, locchè dà un complesso di lire 7 50; non vogliamo che si ecceda mai questa somma.

Ma, o signori, quando si faccia la legge nei termini che è proposta, chi potrà trovarmi la limitazione cui accenna il signor Ministro? Egli disse che tale fu sempre suo intendimento, ma la legge non lo palesa, anzi è contraria, perchè ammette la facoltà illimitata di variare la tariffa senz'altro, e quando si dice facoltà di variare le tariffe, non si parla di *maximum*, nè se in più od in meno, con aumento di un dazio o diminuzione d'un altro: per conseguenza io credo che la Commissione ed il Ministero vorranno anche a questo riguardo accettare il rinvio che propongo, affinchè si modifichi l'articolo onde porre fuori ogni dubbio in quei limiti e modi si intende accordare la facoltà di cambiare le tariffe. Pregherei quindi la Commissione, la quale già ebbe la bontà di incaricarsi dell'ulterior esame degli altri miei emendamenti di accettare anche l'esame di questo, che allora io non insisterò perchè ora si voti sulla soppressione da me proposta, e pregherò anzi il signor Presidente di sospendere la votazione dell'art. 14 fin viste le determinazioni e proposte del Ministero e della Commissione.

E poichè ho la parola, dirò ancora che io non solo non ho chiesta la soppressione della seconda parte dell'art. 14, ma qualora occorresse, proporrei che rimanga, poichè egli è innegabile che sonvi molte e molte località in cui sono i proprietari costretti ad introdurre le uve nei Comuni per convertirle in vino in quantità straordinaria per poi esportarlo in altri Comuni, e se non si facesse lecita la riesportazione colla restituzione del diritto pagato, i proprietari sarebbero imposti indebitamente.

Inoltre sarebbero posti in gravissimo imbarazzo, perchè generalmente (parlo di paesi che conosco del Piemonte, ed anche della Liguria) i vigneti non sono, per ogni proprietario, di tanta estensione, che permettano di avervi entro una casa rurale, e conseguentemente le uve debbonsi trasportare ai Comuni per la loro riduzione in vino, da dove poi questo s'esporta, quindi credo necessaria la relativa disposizione di cui nel primo alinea dell'art. 14, della quale, ripeto, ben lungi di proporre la soppressione, raccomando l'approvazione.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** Io farò una sola osservazione, che cioè parmi che abbia il relatore della Commissione fatto troppo buon mercato del 2° alinea di questo arti-

colo, quando ha detto che lorquando vi è un appaltatore non importa nulla, perchè non cale che si debba o no fare questa restituzione: ciò vuol dire dunque che, purchè non abbia a perdere il Governo, non importa poi che perda il Comune, e questo è ciò che non posso lasciar passare inosservato, poichè se siamo noi qui per tutelare il pubblico tesoro, vi siamo pure per tutelare l'interesse dei Comuni, massime quando questo non reca danno all'erario. Sono cose che si possono pensare da taluno, ma almeno qui non si dovrebbero dire.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io confesso che aveva frainteso le parole dell'onorevole Arnulfo, perchè mi pareva che egli avesse chiesto la soppressione della seconda parte di questo articolo.

Io tengo per fermo che, ciò che egli desidera, lo si possa ottenere in modo molto agevole mediante il regolamento; ma ad ogni modo non sta a me, che ho proposto la legge quale fu votata dall'altro ramo del Parlamento, di dire che si debba togliere questo paragrafo. Penso poi che dalle discussioni fatte alla Camera dei Deputati non possa nascere il menomo dubbio che s'intendeva sempre che la variazione sui due articoli, carni e vino non potesse mai oltrepassare il massimo; si diceva per esempio: supponiamo che il Governo stabilisca: sulle carni e sui vini i Comuni non potranno porre un'addizionale maggiore del terzo, o del quarto della tassa principale, ciò significa che un bue da 30 lire che doveva pagare al Governo nel Comune di prima classe potrebbe pagare quaranta, e che il vino invece di cinque lire ne pagherebbe 6, 50 o 6, 65.

Ora, si diceva, se noi non mettiamo alcuna sovratassa possiamo valerci di quel margine e portare il bue a 40 lire per lasciare poi il vino alquanto al disotto, e ciò per rispondere ad esigenze ed abitudini locali.

Questo era il modo con cui la cosa fu intesa, e mi pare che il concetto del massimo signoreggi tutta questa materia, non solo per il senso ma per la forma con cui è redatto l'art. 11. Infatti sta scritto: Un Decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa dei dazi di consumo, ecc.

Se però l'onorevole Senatore Arnulfo crede che la dizione non sia chiara abbastanza su questo punto, siccome nell'idea siamo tutti d'accordo, per parte mia accetto volentieri il rinvio, poichè quando si tratta di chiarire meglio la dizione e di togliere ogni ambiguità, non posso che desiderare che la materia sia studiata.

**Presidente.** La Commissione che cosa ne dice? Aderisce al rinvio?

**Senatore Duchoqué, Relatore.** La Commissione non fa difficoltà. In sostanza è d'accordo coll'onorevole Senatore Arnulfo.

**Presidente.** Allora si tratterebbe di rinviare l'articolo 15 composto di tre parti, ad un ulteriore esame della Commissione.

Interrogo il Senato se voglia aderire a che l'art. 15 (14 del progetto ministeriale) sia rimandato alla Commissione, affinchè, tenuto conto della discussione che si è fatta sopra le due prime parti del medesimo, esprima il suo parere.

Chi intende di ammettere questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva.)

**Art. 16.**

« Quando nell'amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda al Comune, o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento. »

(Approvato.)

**Art. 17.**

« Un regolamento da approvarsi con regio Decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

1. Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica ed ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi;
2. Pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi;
3. Per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti;
4. Per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a tassa, e per la circolazione dei loro prodotti;
5. Per i modi di abbonamento e di appalto;
6. Per le condizioni del trapasso degli impiegati e locali dal Governo al Comune e viceversa. »

(Approvato.)

**Art. 18.**

« Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti che saranno prescritti; o notifici quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta. »

(Approvato.)

**Art. 19.**

« Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge ed alle discipline del relativo regolamento sarà punita con multa da 5 a 150 lire. »

(Approvato.)

**Art. 20.**

« Gli agenti dell'amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

» Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperi-

mento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'autorità competente.

» Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa. »

(Approvato.)

Art. 21.

« I locali di fabbrica delle merci indicate all'art. 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza.

» Gli agenti dell'amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.

» In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'autorità giudiziaria, in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato.

« Colle stesse formalità si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti. »

Senatore **Castelli Ed.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Ed.** L'articolo testè letto dall'onorevole Presidente contiene una disposizione assai grave, sulla quale credo debito mio di richiamare la speciale attenzione del Senato.

Nella prima parte di esso si fa facoltà agli agenti dell'amministrazione del dazio d'introdursi nei fabbricati dove si fabbricano le merci soggette al dazio ed in quelli di esercizio per le opportune verificazioni. E fin qui non trovo difficoltà.

Per garantirsi dalle frodi, è necessario che questa facoltà sia loro data. Tali verificazioni si possono anche praticare di notte; e siccome vi è la cautela di ricorrere all'autorità giudiziaria, non vedo che ciò possa produrre inconvenienti.

Ciò che forma per me una difficoltà gravissima è l'ultima parte dell'articolo, colla quale si dà l'istessa facoltà agli agenti dell'amministrazione d'introdursi nelle case dei privati. Questa facoltà per me non presenta nessuna, o ben poca utilità per l'amministrazione. Presenta poi un potere, a mio credere, esorbitante.

Non presenta, dissi, che una problematica utilità per l'amministrazione, perchè sebbene si dica limitata al caso di contravvenzione flagrante, io non so immaginarne uno, in cui possa questa accettarsi, trattandosi della casa di un privato.

Quando è che una contravvenzione può essere flagrante in questa materia? Quando passando nel luogo stabilito pel pagamento del dazio s'introduce la merce e non si paga. Ma se questa merce è passata nel luogo soggetto a dazio e questo non è stato pagato, ed è in-

trodotta in una casa, non è più possibile di accertare la contravvenzione flagrante.

Difatti come si procederà? Si entra nella casa di un privato, vi si trova una quantità di vino; ma come si accerterà che vi è frode? Veramente io non so comprendere come possa essere accertata una tale contravvenzione.

Ma ammettasi pure che vi sia qualche caso, in cui si possa accertare una contravvenzione in una casa; ma in allora essendo attribuito a quegli agenti subalterni il diritto d'introdursi nella casa di un privato, se di giorno, liberamente, e se di notte, coll'assistenza di un delegato del Sindaco, a fronte dello Statuto che dichiara il domicilio inviolabile, sarebbe questa una...

Presidente. Scusi, signor Senatore, se lo interrompo, ma mi pare che ella tocchi gravissime questioni, le quali possono provocare un voto del Senato. Ora io temo che il Senato non sia più in numero.

Ho perciò pregato i signori segretari di verificare se siamo in numero, ed ove il Senato non lo fosse più, le riserverò la parola per la prossima tornata.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Giacchè la Commissione ha accettato il rinvio di alcuni emendamenti, anche io vorrei sottoporle due osservazioni le quali credo non incontrerebbero ostacolo nell'altro ramo del Parlamento per togliere alcune difficoltà, che vennero fuori dallo studio del regolamento.

La prima riguarderebbe il punto delle differenze provenienti da errori di calcolo che si dovrebbero poter correggere per dar diritto all'amministrazione ed ai contribuenti per le ripetizioni scambievoli; e questo avrebbe per fine anche di mettere un termine alla cauzione dei contabili. L'altra rifletterebbe il punto di assicurarsi, che i Comuni i quali faceessero l'abbonamento dovranno innanzi tutto impiegare, nel fare i pagamenti dovuti al Governo, quelle somme che avranno percepito col dazio di consumo.

Queste con alcune altre clausole, che già erano nel canone gabellario, vorrei trasmettere come emendamenti alla Commissione.

Presidente. Si trasmetteranno tali proposte alla Commissione. Non siamo più in numero. È riservata perciò la parola al sig. Senatore **Castelli** per la prossima seduta di lunedì.

L'ordine del giorno sarebbe il seguente:

Seguito della discussione del progetto di legge sul dazio di consumo, e quindi discussione per l'approvazione di una convenzione colla Camera di Commercio di Firenze per l'adattamento di un locale ad uso di Borsa.

Se non c'è osservazione in contrario, si intenderà adottato l'ordine del giorno che ho indicato per lunedì alle due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).